

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAURICELLA, OLIVERIO, MONGIELLO, ANZALDI, LUCIANO AGOSTINI, ZANIN, ALBANELLA, ARLOTTI, BINDI, BRUNO BOSSIO, BURTONE, CARDINALE, COCCIA, D'ATTORRE, D'INCECCO, GIANNI FARINA, FEDI, FERRO, GASPARINI, IACONO, LATTUCA, LEVA, LODOLINI, MARANTELLI, MORETTI, RACITI, ROSATO, RUGHETTI, STUMPO, VALERIA VALENTE, ZOGGIA

Introduzione dell'obbligo di esposizione del prezzo di acquisto dal produttore o dall'intermediario e del prezzo di vendita al consumatore per i prodotti ortofrutticoli

Presentata il 10 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le analisi sul funzionamento delle filiere agroalimentari, sui meccanismi di formazione dei relativi prezzi e sulla distribuzione del valore tra i diversi attori, svolte da studiosi, operatori economici e soggetti istituzionali, a livello europeo e nazionale, costituiscono ormai una letteratura tanto interessante quanto sterminata.

Certo è che la redditività complessiva dell'attività agricola è in costante diminuzione. Secondo l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), « Report Congiuntura agricola » I trimestre 2013, in Italia, nel periodo 2005-2012 il reddito agricolo per addetto si è progres-

sivamente contratto a un tasso medio annuo dell'1,1 per cento, a motivo della continua flessione del reddito agricolo totale (-2,2 per cento il tasso di variazione medio annuo), solo in parte contrastata dalla riduzione di manodopera (-1,1 per cento). Questi dati segnalano, peraltro, un inasprimento della forbice sussistente tra la redditività delle imprese agricole nazionali e quelle europee, visto che nell'Unione europea a 27 si osserva una crescita media annua del reddito agricolo per addetto del 3,6 per cento, determinata dalla costante crescita del reddito agricolo e dalla contemporanea fuoriuscita di manodopera operante nel settore.

A tale andamento concorrono i costi complessivi dei fattori di produzione che, secondo l'Eurostat, tra il 2000 e il 2010 sono saliti in media di quasi il 40 per cento, mentre i prezzi alla produzione sono aumentati in media meno del 25 per cento; in particolare, nello scorso decennio l'aumento dei costi dei fattori di produzione ha raggiunto il 60 per cento per l'energia e per i lubrificanti, quasi l'80 per cento per i fertilizzanti sintetici e gli ammendanti, oltre il 30 per cento per i mangimi animali, circa il 36 per cento per i macchinari e altre attrezzature, quasi il 30 per cento per le sementi e per le piante da vivaio e quasi il 13 per cento per i prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda in particolare la filiera ortofrutticola certo è — come ricordato dall'allora Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in occasione di una rassegna internazionale del settore, svoltasi nel settembre 2012 — che la stessa non funziona, perché solo il 17 per cento del valore è incamerato dal produttore agricolo.

I fattori considerati più importanti nel determinare la posizione di debolezza del produttore agricolo nella distribuzione del valore all'interno della filiera sono generalmente individuati — oltre che nei cambiamenti di sistema, che hanno riguardato la crescente apertura commerciale internazionale, l'espansione dell'*agribusiness* multinazionale, lo sviluppo della logistica e delle tecnologie, nonché i comportamenti dei consumatori — nella marcata concentrazione degli acquisti nelle mani di un ristretto numero di operatori della distribuzione a fronte di una produzione di piccole dimensioni, frammentata e scarsamente propensa all'aggregazione, nonché nell'inefficienza delle troppo lunghe catene distributive. La differenza tra le dimensioni economiche della distribuzione e della produzione produce uno squilibrio nel relativo potere contrattuale, che si traduce in una pressione al ribasso esercitata sui prezzi alla produzione e in pratiche sleali che, a loro volta, possono provocare abusi e distorsioni della concorrenza.

Di tale riduzione dei margini per i produttori agricoli non si avvantaggiano i consumatori, che stanno addirittura dimostrando una tendenza alla riduzione della spesa alimentare, in quantità e in valore, e che — in un mercato non trasparente — non sono in grado di valutare la partecipazione di ogni attore della filiera al valore espresso dal prezzo.

In una fase di rialzo dei prezzi agroalimentari, negli anni 2008-2009, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati avviò una specifica indagine conoscitiva sui prezzi dei prodotti agroalimentari, conclusa con un documento nel quale si sottolineava che tale indagine era stata promossa per « l'esigenza di dare una spiegazione al paradosso implicito nell'aumento dei prezzi del settore agroalimentare, e il conseguente impatto negativo sul consumatore, e la lamentata perdita di valore della produzione primaria. L'incremento dei prezzi-vendita ha creato una ricchezza che si è dissipata nella filiera produttiva senza arrivare al primo anello della catena, ovvero al produttore; al contempo, a causa dell'aumento dei prezzi-acquisto sopportato dalle aziende agricole, la redditività delle stesse si è ridotta drasticamente. Gli attori che hanno subito maggiormente gli effetti del rialzo dei prezzi sono stati quindi gli estremi della filiera produttiva ». Nel documento si sottolineava anche la necessità di creare « le condizioni perché i prezzi possano rappresentare il punto di reale incontro tra domanda e offerta, perché il profitto sia allocato equamente tra i molteplici operatori della filiera e perché sia garantito un livello informativo adeguato al consumatore ultimo ». Al fine di ottenere i suddetti risultati venivano individuate cinque principali aree sulle quali intervenire: infrastrutture e ricerca scientifica; incentivazione dell'efficienza del mercato; sistema ispettivo e sanzionatorio; lotta alla speculazione e contrasto dei comportamenti lesivi del mercato e della concorrenza; sensibilizzazione sociale.

Al tempo stesso, il tema ha formato oggetto di specifica attenzione delle istituzioni europee. Si ricordano, tra le altre iniziative, la comunicazione della Commis-

sione europea « Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa » (CGM(2009)591) e le numerose risoluzioni del Parlamento europeo sullo squilibrio della filiera alimentare, da ultimo quella approvata nella seduta del 19 gennaio 2012, in cui, evidenziata la progressiva perdita di potere contrattuale degli agricoltori, cui corrisponde un'analoga diminuzione dei prezzi alla produzione, si invita la Commissione europea a proporre adeguate norme per garantire rapporti equi e trasparenti tra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari.

Sul piano nazionale, un primo passo è stato compiuto con la regolamentazione delle relazioni contrattuali nel settore agroalimentare contenuta nell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione. Tale disciplina comprende norme sui contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, prescrivendo la forma scritta, per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e sui termini di pagamento, sostenute da un apparato sanzionatorio, nell'intento esplicito di conseguire una maggiore trasparenza e il riequilibrio dei rapporti commerciali all'interno della filiera agroalimentare, ponendo rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale e internazionale. Si tratta di una normativa da tempo sollecitata, dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore, anche se ha trovato prevedibili contrarietà, apparendo un intervento anche troppo incisivo sul funzionamento del mercato.

A questo punto si ritiene tuttavia necessario un ulteriore passo in avanti sulla strada della trasparenza del mercato, trasparenza che certamente si riflette in un vantaggio per gli anelli deboli della catena

agroalimentare, ovvero il produttore e il consumatore.

In particolare, appare necessario superare l'opacità che permane nei meccanismi di formazione del prezzo e nella ripartizione del valore tra i diversi anelli della catena che porta il prodotto agricolo dal campo alla tavola.

Alcuni anni fa, in un contesto caratterizzato dal rialzo dei prezzi al consumo, da diverse organizzazioni fu avanzata la proposta del « doppio prezzo », che fu anche oggetto di esame parlamentare (Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, progetto di legge atto Senato 31 e abbinati, XIV legislatura). In particolare, con diverse formulazioni, si proponeva di rendere obbligatoria l'indicazione, nei cartellini di vendita, del prezzo all'origine dei prodotti ortofrutticoli e di quello di vendita al dettaglio, in modo da garantire la trasparenza e l'informazione corretta al consumatore e di contrastare rincari ingiustificati e manovre speculative.

Attualmente, in una diversa congiuntura economica, uno strumento che appare utilizzabile per superare l'opacità nel funzionamento delle filiere agroalimentari è garantire la potenziale pubblicità dei margini che si formano nei diversi passaggi, sia pure entro i limiti dettati dalla libertà del mercato e delle operazioni economiche.

In particolare, per i prodotti ortofrutticoli, si propone di assicurare che il consumatore finale possa conoscere, oltre al prezzo di vendita che è chiamato a pagare in cambio del prodotto, almeno il prezzo di acquisto che il venditore ha corrisposto al suo fornitore (sia esso il produttore o intermediario). Al contempo, si prevede che in ogni fase della commercializzazione, e quindi in ogni passaggio della catena distributiva, l'acquirente sia informato del prezzo di acquisto corrisposto da parte del suo fornitore, attraverso l'indicazione di tale prezzo nei documenti commerciali.

Non si ignorano gli elementi di complessità che determinano il valore aggiunto e i margini di ricarico in ciascun anello della catena distributiva e che

concorrono quindi alla formazione dei prezzi, ma si ritiene necessario istituire un meccanismo di informazione trasparente, che rafforzi la posizione del produttore, che spesso rimane del tutto all'oscuro dei prezzi praticati nelle successive fasi della commercializzazione, potendo conoscere solo il « suo » prezzo di

vendita e il prezzo praticato al consumatore. Infine, tale meccanismo, che costituisce un potenziale freno ai rincari ingiustificati e agli abusi, potrà produrre effetti vantaggiosi anche per il consumatore, contribuendo alla formazione più equa del prezzo a lui richiesto dai rivenditori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare una migliore informazione del consumatore, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo di acquisto corrisposto dal venditore all'intermediario o al produttore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.

2. L'indicazione del prezzo di acquisto deve essere riportata con caratteri leggibili e con lo stesso formato dell'indicazione del prezzo di vendita al pubblico.

ART. 2.

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti ortofrutticoli, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, indicano, oltre al prezzo di cessione, ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, anche il prezzo di acquisto corrisposto dal venditore all'intermediario o al produttore. Il prezzo di acquisto può essere indicato anche nei documenti di trasporto o di consegna ovvero nella fattura.

2. I contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati entro i sei mesi successivi alla medesima data.

ART. 3.

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 o dell'articolo 2 della presente

legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0010940